



Bologna, 9.10.90

Ente Ferrovie dello Stato  
Compartimento di Bologna

N. 73

## FOGLIO DISPOSIZIONI UFFICIO ORGANIZZAZIONE

n. 74 = NUOVA NORMATIVA SULLA REPERIBILITA' E DISPONIBILITA'  
RELATIVI TRATTAMENTI ECONOMICI.

BO/O.01 = Per opportuna conoscenza e norma si riporta la circolare  
della Dipartimento Organizzazione n° O/RI.S.01/32/223, datata 21 set-  
tembre 1990, relativa all'oggetto

IL CAPO UFFICIO ORGANIZZAZIONE  
(dott. Giuseppe NAVAIO)

\*\*\*\*\*

### P R E M E S S A

Il C.C.N.L. 1990/1992 siglato il 18/7/90 tra l'Ente  
FS e le OO.SS., agli articoli dal 43 al 47 dell'allegato 7 (NUOVE  
DISPOSIZIONI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE) prevede la nuova normati-  
va sulla reperibilità - disponibilità ed il relativo trattamento e-  
conomico.

### DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.- La reperibilità è legata alle peculiari necessità del servizio ferroviario e deve sopperire ad esigenze di carattere occasionale od eccezionale, per cui non può essere utilizzata in funzione sostitutiva della manutenzione degli impianti.

L'obbligo della reperibilità, stabilita al punto E dell'art. 73 del C.C.N.L., consiste nell'impegno, da parte dei dipendenti, di lasciare indicazioni idonee a consentir loro di ricevere, ponendosi in condizione di soddisfarle, le eventuali chiamate fuori dell'orario normale di lavoro e nelle giornate festive non coincidenti con il riposo settimanale, nonché, con il consenso degli interessati, anche nelle giornate di riposo settimanale.

In caso di impedimento o necessità di particolare rilievo che non permettano al dipendente di essere reperibile, lo stesso deve darne tempestiva comunicazione ai superiori diretti.

Durante l'orario normale di servizio il personale presente nell'impianto non può essere considerato reperibile né può esserlo nei giorni di malattia o di altra assenza che impedisca l'effettuazione delle prestazioni.

A tal fine si precisa che, poichè condizione ostativa a soddisfare l'obbligo della reperibilità non è tanto il tipo di assenza, ma l'impedimento ad effettuarla, il dipendente in ferie che dichiara, assumendosene ogni responsabilità, di essere ugualmente in grado di intervenire in caso di chiamata, può essere mantenuto in turno di reperibilità.

regola, l'impegno individuale in turno di reperibilità deve essere contenuto in sette giorni ogni quattro settimane.

Ricorrendo particolari situazioni, previe intese con le OO.SS. compartimentali, il turno può essere impostato per una durata di giorni superiore a sette.

2.- La disponibilità consiste nell'impegno volontario da parte dei dipendenti di lasciare indicazioni atte a consentire loro di ricevere eventuali chiamate fuori dell'orario normale di lavoro, anche nelle giornate festive durante le quali il personale sia libero dal servizio, e nelle giornate di riposo settimanale.

Durante l'orario normale di lavoro il personale presente all'impianto non può essere considerato disponibile.

La disponibilità non comporta, a differenza della reperibilità, l'obbligo di mantenersi in condizione di essere sempre rintracciabili, ma fa nascere l'obbligo di intervenire se rintracciati.

La disponibilità può essere dichiarata per qualunque periodo, per settimane intere, a scelta dell'interessato,

con congruo anticipo rispetto alla prima settimana del periodo cui si riferisce.

L'elenco dei disponibili ha validità settimanale, ma è automaticamente confermato per le settimane successive se non vengono richiesti inserimenti o cancellazioni. Negli elenchi dei disponibili possono essere inseriti solo i dipendenti che normalmente sono in grado di raggiungere la località di raccolta o di intervento in sessanta minuti.

Negli impianti e nei periodi dell'anno in cui non pre-  
 la reperibilità, si intende operante a tutti gli effetti  
 regime della disponibilità. Tuttavia l'elenco dei  
 disponibili dovrà essere compilato anche per i periodi  
 dell'anno coperti dalla reperibilità, per fronteggiare  
 inconvenienti di particolare gravità. In tal caso saranno  
 chiamati nell'ordine:

- reperibili se esistono dell'impianto interessato;
- i disponibili dello stesso impianto
- reperibili e disponibili di impianti limitro
- ordine di chiamata del personale disponibile, fino a  
 raggiungere il numero di dipendenti strettamente occorrente  
 per l'intervento da attuarsi, sarà progressivamente  
 modificato in modo da conseguire un'equa rotazione tra il  
 personale interessato
- Dal momento della chiamata sorgono a carico del disponibile  
 rintracciato gli stessi doveri previsti per il reperibile

- 3.- Per esigenze di servizio l'obbligo della reperibilità con il  
 trattamento previsto per i dipendenti di pari livello o con  
 altro trattamento da stabilire, può essere richiesto  
 dall'Ente a personale diverso da quello normalmente ggetto  
 alla reperibilità
- 4.- Le particolari e specifiche disposizioni applicative della  
 reperibilità e della disponibilità distinte per settore sono  
 allegate alla presente circolare e sostituiscono

200 del

389

MODALITA' DI CHIAMATA

La chiamata può avvenire nei seguenti modi  
mediante "teledrin" per il solo personale reperibile  
mediante "agente chiamatore" quando il dipendente reperibile o  
disponibile abita nelle immediate vicinanze dell'impianto e non  
sia munito di telefono o di teledrin;

mediante telefono di servizio nei casi in cui l'Ente ha  
provveduto ad installarlo nell'abitazione del dipendente  
interessato;

mediante telefono SIP in possesso dell'interessato.

Al fine di consentire la chiamata, il dipendente è  
tenuto a mettere a disposizione il proprio telefono privato e ad  
accettare le eventuali chiamate quando l'Ente non può fare  
ricorso ad altri mezzi di chiamata

### MEZZI DI TRASPORTO

Il trasporto del personale dal punto di raccolta individuato in sede compartimentale al punto di intervento avviene di norma con i mezzi di trasporto dell'Ente

Qualora non fosse possibile, per il tipo di intervento o per mancanza del mezzo aziendale, provvedere a tale servizio il dipendente è autorizzato all'uso del proprio mezzo

Il dipendente è altresì autorizzato in mancanza di mezzi pubblici adeguati, all'impiego del proprio automezzo per percorso dall'abitazione al luogo di raccolta o direttamente al luogo di intervento.

Nel caso di utilizzo di proprio automezzo, il personale già destinatario di assicurazione per danni alle cose o a terzi causati nell'espletamento del proprio servizio è altresì coperto da apposita polizza "Kasko"

Il personale che utilizza il proprio mezzo ha inoltre titolo al rimborso delle relative spese in base al costo di esercizio previsto dalle tabelle ACI in vigore dal gennaio di ogni anno, riferito ad una percorrenza annua media di 15.000 km per una autovettura a benzina di 1.000 cc. di cilindrata

Tale rimborso è pari a lire 341.97.

## TRATTAMENTO ECONOMICO

### 1. Compenso per reperibilità

Per ogni giornata in cui il dipendente è inserito  
turno di reperibilità compete

| giornate lavorative            | 1.1.1990 | 1.1.1991 | 1.6.1992 |
|--------------------------------|----------|----------|----------|
| - personale dotato di teledrin | 10.000   | 13.000   | 20.000   |
| - personale senza teledrin     | 12.000   | 15.600   | 24.000   |

giornate solari libere dal  
servizio

|                                |        |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| - personale dotato di teledrin | 25.000 | 32.500 | 50.000 |
| - personale senza teledrin     | 27.000 | 35.100 | 54.000 |

Per i soli giorni del 15 agosto, 25 dicembre, 1°  
gennaio e domenica Pasqua, indennità reperibilità  
viene elevata a 65.000 dall'1.1.1991; a 100.000  
dall'1.6.1992, se il dipendente è dotato di teledrin e, in  
caso contrario a 70.200 dall'1.1.1991 e a L. 108  
dall'1.6.1992

Al dipendente inserito nei turni di reperibilità che  
sia in possesso dell'apparecchio telefonico SIP e non di  
quello di servizio, è liquidato, inoltre, mensilmente  
ruolo paga un importo pari al canone SIP per i soli mesi in  
cui è stato inserito nei predetti turni.

Detto compenso è altresì da liquidare anche ai  
dipendenti non intestatari del telefono SIP della propria  
abitazione, purchè ciò non rappresenti un ostacolo agli  
adempimenti connessi all'obbligo della reperibilità.



2. Indennità di chiamata - Personale reperibile

personale reperibile viene corrisposta in aggiunta al compenso giornaliero per reperibilità una indennità per ogni chiamata nella misura di L. 35.000

L'indennità di chiamata dovrà comunque essere corrisposta esclusivamente in caso di effettivo spostamento del dipendente dal proprio domicilio al luogo ove è richiesto l'intervento

3. Indennità di chiamata - Personale disponibile

Al personale incluso negli elenchi dei "disponibili" chiamato ad intervenire al di fuori del normale orario di lavoro, compete una indennità onnicomprensiva di chiamata pari a L. 60.000.

4. L'indennità di chiamata di cui ai precedenti punti 2 e 3 è comprensiva dei tempi di spostamento per raggiungere il punto di raccolta o di riunione.

5. Il personale che non è assoggettato all'obbligo della reperibilità, nè è incluso negli elenchi dei disponibili, ma è eccezionalmente chiamato per qualsiasi motivo ha titolo allo stesso trattamento del disponibile.

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Il personale può essere chiamato ad intervenire anche se dal termine dell'orario giornaliero non sono trascorse otto ore; tuttavia, devono essere garantite al personale stesso, nell'arco delle 24 ore (a partire dal termine dell'orario giornaliero di lavoro), otto ore di riposo al netto dei tempi di spostamento dal luogo di intervento al luogo di riposo, prima o dopo o fra gli interventi e le prestazioni ordinarie di lavoro.

Le prestazioni rese dal personale, sia in reperibilità che in disponibilità, vengono retribuite con il compenso per il lavoro straordinario o con la concessione di corrispondenti periodi di recupero, secondo quanto previsto normativa vigente.

Le prestazioni straordinarie rese per interventi in reperibilità o in disponibilità, non concorrono al raggiungimento dei limiti individuali assegnati.

Per il computo della prestazione ai fini della determinazione delle ore di straordinario da retribuire o recuperare viene considerato lavoro tutto il tempo intercorrente fra l'ora in cui il dipendente raggiunge il posto di lavoro o di riunione e l'ora in cui viene lasciato in libertà.

Per le prestazioni rese tra le ore 22 e le ore 6 retribuite con il compenso per lavoro straordinario, al dipendente compete il trattamento più favorevole tra la maggiorazione oraria del compenso straordinario feriale notturno o festivo notturno ed il compenso orario per servizio notturno di cui all'art. 46 del C.C.N.L.. Se si matura titolo all'indennità di

trasferta, oltre all'indennità di trasferta diurna, il trattamento più favorevole tra la somma delle maggiorazioni spettanti per trasferta notturna e lavoro straordinario notturno ed il compenso orario per servizio notturno (art. 46 del C.C.N.I.).

2. Al fine di uniformare le situazioni oggi esistenti si stabiliscono infine i seguenti principi:

- per gli interventi che hanno termine entro le ore 24, al dipendente viene corrisposto un compenso per lavoro straordinario commisurato alla durata delle prestazioni; egli si presenterà regolarmente in servizio il giorno successivo ferma restando la facoltà del recupero per le prestazioni superiori al 50% dell'orario di lavoro; \*
- per gli interventi che hanno luogo nel periodo di tempo compreso tra l'ora 0 e l'inizio del normale orario di lavoro mattutino (o che comunque intacchi tale periodo), al dipendente viene corrisposto un compenso per lavoro straordinario commisurato alla durata dello o degli interventi, salvo le seguenti possibilità di opzione:
  - a) per le prestazioni cumulativamente superiori al 50% della durata di lavoro giornaliero (tenendo conto anche degli interventi effettuati entro le ore 24) egli potrà optare per farsi considerare in servizio per la giornata in questione;
  - b) per le prestazioni cumulativamente inferiori al 50% il dipendente può optare per le seguenti soluzioni:

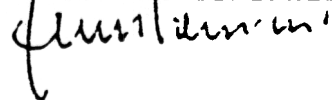
fruire di otto ore di riposo dopo l'ultimo intervento qualora ad inizio intervento non ne abbia già beneficiato e completare nel normale orario di lavoro giornaliero, le ore di prestazioni ordinarie

- proseguire il lavoro sino al completamento dell'orario di servizio;

ripresentarsi all'inizio del normale orario di lavoro per completare la prestazione ordinaria giornaliera la durata dell'intervento del dipendente che al momento della chiamata non abbia ancora fruito di otto ore di riposo sarà, di norma, limitata a 4 ore. Tale limite può essere superato esclusivamente per necessità di continuità dell'intervento, senza comunque superare la prestazione massima di 8 ore

Le presenti disposizioni sostituiscono quelle contenute nelle circolari O.RU/E.02/4.2/1189 del 6.6.1989 O.RU/E.02/2.4/1200 del 1°.9.1989 a decorrere dal 1°.10.1990.

IL DIRETTORE GENERALE



/or

ALLEGATO N° 1

REPERIBILITA' E DISPONIBILITA'  
DISPOSIZIONI TECNICHE PER IL SETTORE  
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

ALLEGATO 1

REPERIBILITÀ E DISPONIBILITÀ

DISPOSIZIONI TECNICHE PER IL SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

REPERIBILITÀ

CAPITOLI TECNICI - SEGRETARI TECNICI

VR  
A.

TR

LA'

TECNICI - OPERAI

d.

con disponibilità ai livelli medi  
rtimenti potranno discostarsi in

d

IMPIANTI IS

h.

d.

IMPIANTI TE

d.

P'

- 1.2.3 REPARTI SSE E TELECOMANDI TE COMPARTIMENTALI : 3 agenti  
La giurisdizione di intervento è l'intero Compartimento.  
All'occorrenza potranno essere chiamati anche agenti dei  
Reperti TE o UN.
- 2.4 REPARTI TLC 2 o 3 agenti per Zona TLC (3 agenti per  
Zona con impianti situati in nodi di par-  
ticolare importanza per le comunicazioni  
sulla rete nazionale).
- 1 2.5. ZONA CAVI 3 o 4 agenti
- 2.6 IMPIANTI LFM E M.S. (con giurisdizione su grandi in-  
frastrutture dotate di cabine di  
trasformazione, montacarichi, sca-  
le mobili, etc.): 3 agenti per Re-  
parto.
- 1.2.7 REPARTI COMPARTIMENTALI IS DIPENDENTI DALL'UFFICIO PRODU-  
ZIONE: 3 agenti IS per gli interventi alle centraline di  
alimentazione degli apparati, agli impianti di rilevamen-  
to della temperatura delle boccole, etc.
- 1.2.8. OFFICINA I.E. : 1 autista e 2 agenti esperti nell'im-  
piego delle attrezzature di illuminazione di emergen-  
za di cui all'O.d.S. n. 55/88.
- 9 TRONCHI: aventi prevalente giurisdizione sulla rete com-  
merciale o su grandi piazzali: 1 o più agenti  
per Tronco purchè mediamente nel Compartimento  
non si superi il numero di 2 agenti per Tronco.
- 1.2.10 TRONCHI: aventi prevalente giurisdizione sulla rete inte-  
grativa o locale; 1 agente per Tronco.

2

## D I S P O N I B I L I T A'

La disponibilità nel settore Manutenzione Infrastrutture è un istituto che sostituisce la reperibilità negli impianti coperti da turni di lavoro sulle 24 ore mentre integra la reperibilità in tutti gli altri casi.

La valutazione della effettiva consistenza di personale disponibile consente di stabilire il numero ottimale di agenti reperibili in ciascun impianto, nel rispetto della media compartimentale.

3)

### TEMPI DI INTERVENTO

Nei turni dei reperibili e sugli elenchi dei disponibili devono essere inseriti solo gli agenti che normalmente sono in grado di raggiungere il proprio impianto in 60 minuti, fatta eccezione per gli agenti la cui giurisdizione di intervento si estende all'intero Compartimento.

### 4) REGOLAMENTAZIONE DELLE CHIAMATE

Il Dirigente Movimento, quando rileva la necessità di intervento del personale della manutenzione, dovrà avvertire con dispaccio il Coordinatore compartimentale di turno, fornendo ogni informazione atta ad individuare la natura dell'inconveniente e le possibili conseguenze sull'esercizio.

Il Coordinatore, dopo aver suggerito gli eventuali provvedimenti attuabili direttamente dal personale del Movimento, valuterà la necessità di chiamare il personale reperibile e/o disponibile nel numero strettamente indispensabile, nonché il Capotecnico, Capo Reparto o altro funzionario reperibile quando la gravità dell'occorrenza sia tale da richiederne l'intervento.

Il Coordinatore stesso terrà successivamente i collegamenti con il responsabile dell'attività di ripristino coadiuvandolo per la soluzione di eventuali problemi emergenti, sia tecnici che organizzativi, e tenendosi aggiornato sulle operazioni di ripristino onde essere in grado di fornire previsioni attendibili sui tempi di riattivazione.

Allo scopo di evitare chiamate per guasti che non avendo immediata e grave ripercussione sull'esercizio o sulla sicurezza potrebbero essere riparati nel normale orario di lavoro, si fornisce una casistica orientativa delle anomalie più frequenti che richiedono il pronto intervento.

- Guasto ad enti aventi influenza sul funzionamento del blocco elettrico manuale o automatico;

- Guasto agli impianti telefonici che pregiudichi le comunicazioni indispensabili per la circolazione o per l'operatività del D.U., del D.C. o del D.C.O.;

- Anormalità ai dispositivi di chiusura o di segnalazione lato strade di P.L. semaforizzati o automatici;

- Inefficienza dei segnali che proteggono i P.L. o guasti del dispositivo di collegamento tra P.L. e segnale, quando non sia possibile l'istituzione in tempi brevi del regime di chiusura ad orario;

Guasti alle linee di contatto o agli impianti di telecomando dei sezionatori T.E. ed alle S.S.E., che abbiano ripercussioni



sulla circolazione treni e possano pregiudicare l'incolumità delle persone:

- Anormalità interessanti la formazione di itinerari non sostituibili con itinerari alternativi, tali da provocare ritardi rilevanti per entità o per il numero di treni coinvolti;
- Anormalità interessanti la costituzione di istradamenti tali da provocare grave pregiudizio allo svolgimento del servizio di manovra;
- Guasti all'alimentazione degli impianti di sicurezza che ne pregiudichino il regolare funzionamento;
- Guasti gravi agli impianti di illuminazione quando impediscono il servizio di manovra nei grandi piazzali o possano pregiudicare l'incolumità dei viaggiatori e del personale ferroviario;

Guasti agli impianti di diffusione sonora nelle grandi stazioni:

- Guasti agli impianti di forza motrice (scale mobili, montacarichi, etc) se tali da generare gravi disagi ai viaggiatori o impedire l'effettuazione di servizi essenziali;

Rotture di rotaie o di componenti degli scambi

Segnalazioni di instabilità della sede o di scarrate

Anormalità alla coerenza d'arte

- Ingombero della sede con temibile occupazione della sagoma d transito.

Disposizioni di dettaglio sui compiti del Coordinatore, con riguardo anche alla registrazione delle chiamate effettuate ed al controllo della congruità guasto/chiamata, saranno emanate in Sede compartimentale.